

Tribunale di Verona Sezione Lavoro

Sentenza 7 agosto 2025 n. 523

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,

nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 16/1/2024

DA (...), comparso in causa a mezzo degli avv.ti (...) e (...) per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via (...)

CONTRO

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti (...) e (...) per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona

OGGETTO: impugnazione licenziamento

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 7/8/2025

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

- 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento intimato da (...) in data 2.11.2023 e per l'effetto condannarsi la datrice di lavoro all'immediata reintegra del sig. (...) alle proprie dipendenze;
- 2) Per l'effetto di quanto al punto precedente condannare (...) al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite dal ricorrente a far data 2.11.2023 e sino all'effettiva reintegra importi tutti maggiorati di rivalutazione ed interessi a far data dalla maturazione d'ogni singolo credito al saldo.
- 3) Con vittoria di spese, CUIR e compensi di causa per distrazione al proc. della ricorrente, oltre alle spese generali, IVA e CPA.
- 4) Sentenza provvisoriamente esecutiva.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

- 1) Rigettare integralmente l'avverso ricorso per le motivazioni innanzi espresse;
- 2) Soltanto in via subordinata, ove ritenuta insussistente la giusta causa del licenziamento irrogato al ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo e,

conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente per le motivazioni esposte al punto 4) del presente atto;

3) In via ulteriormente subordinata, ove accertata l'illegittimità del licenziamento, riconoscere in favore del ricorrente la sola tutela indennitaria prevista dall'art. 9, D.Lgs. 23/2023, nella misura minima di 1 mensilità, in virtù di quanto esplicitato al punto 1) del presente atto;

4) In via ancora più subordinata, ove accertata l'illegittimità del licenziamento e ritenuta applicabile al caso di specie la cd tutela reale, si chiede in ogni caso di applicare la sola sanzione indennitaria prevista dall'art. 3, co. 1, D.Lgs. 23/2023, per le motivazioni esposte al punto 5) del presente atto, sempre nella misura minima considerando l'anzianità di servizio del ricorrente;

5) In via estremamente subordinata, ove accertata l'illegittimità del licenziamento e disposta la reintegra del ricorrente, si chiede di accogliere le eccezioni di aliunde perceptum e aliunde perceptum, limitando conseguentemente la relativa indennità risarcitoria, per le motivazioni esposte al punto 5) del presente atto;

6) Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., (...) conviene in giudizio l'ex datrice di lavoro (...) formalizzando le conclusioni in epigrafe trascritte e a supporto delle stesso esponendo:

-di essere stato assunto con inquadramento nel 4° livello del CCNL "Terziario" e con mansioni di autista in data 4.7.2022; -di aver subito unilateralmente il mutamento delle condizioni contrattuali attraverso la modifica del CCNL richiamato (doc. 2 fascicolo ricorrente); -di aver subito un incidente stradale in data 9.8.2023, durante il periodo di ferie, iniziato il giorno prima e terminato il 27.8.2023 e di aver a seguito di tale incidente riportato un violento urto al ginocchio destro dal quale era conseguita una malattia (grave artroschia) che veniva nel gennaio 2024 trattata chirurgicamente;

-di aver quindi fatto seguire, al congedo ordinario, un lungo periodo di malattia;

-di aver tuttavia subito un procedimento disciplinare basato su un'indagine investigativa, nel cui ambito gli veniva contestato di aver svolto attività (andare in bicicletta, in auto, sollevare pesi) incompatibili con il suo stato di salute, di utilizzare strumentalmente la malattia, atteso che avrebbe ben potuto lavorare e di essere stato assente nel domicilio nelle fasce di reperibilità;

-di aver quindi ricevuto la comunicazione del licenziamento per giusta causa in data 2.11.2023;

In diritto, parte ricorrente argomenta la nullità del licenziamento intimato, invoca la tutela reale ex art. 1 d.lvo 23/2015 sulla scorta dei recenti approdi della Suprema Corte nella pronuncia 23674/2022. Le due distinte (e alternative) condotte contestate, ossia l'aver ritardato la guarigione compiendo attività incompatibile con il denunciato stato di malattia o, se fossero state compatibili, l'aver omesso di prestare l'attività lavorativa senza adeguato motivo, sarebbero secondo il ricorrente del tutto insussistenti.

La malattia, sostiene il ricorrente, era reale, determinata dall'infortunio e le attività descritte dagli investigatori non ne rallentavano la guarigione. Al tempo stesso non era in grado di svolgere l'attività lavorativa per le forti algie di cui soffriva.

La datrice di lavoro evidenzia altresì che la malattia sarebbe stata usata in modo strumentale per evitare il licenziamento a seguito della sospensione della patente (comminata per un anno in quanto gli fu contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS). A tale riguardo il ricorrente sottolinea che tale fattispecie non potrebbe condurre al licenziamento se non dopo attento vaglio delle possibilità di reimpiego ed infine, in merito alla violazione delle fasce di reperibilità, sottolinea il carattere lieve di tale addebito.

Parte convenuta ritualmente costituita, premesso in diritto che la tutela non potrebbe essere reintegratoria, per essere la datrice di lavoro al di sotto della soglia dei quindici dipendenti, argomenta diffusamente la legittimità del licenziamento; a suo dire, due sono le ricostruzioni alternativamente possibili: o il ricorrente subì davvero una distorsione che determinò artroscopia quindi non avrebbe dovuto compiere le attività descritte dagli investigatori, pena l'aggravamento della malattia, oppure subì una lesione di assai minore gravità che, consentendogli agevolmente di andare in bicicletta, utilizzare l'auto, sollevare pesi, ben gli avrebbe permesso di assolvere all'obbligo di prestare servizio lavorativo. La società, quindi, sostiene che il ricorrente approfittò dell'istituto della malattia, cioè che la usò strumentalmente allo scopo di sottrarsi alle conseguenze che, rientrando al lavoro, senza poter svolgere le mansioni di autista, avrebbe potuto subire e supporta tale convinzione con la produzione di una conversazione audio (doc. 6 fasc. resistente) durante la quale il ricorrente esplicita tale proposito.

La causa è stata istruita attraverso una c.t.u. medico-legale, che conduce alla conclusione della fondatezza delle linea difensiva di parte convenuta.

In data 9.8.2023, parte ricorrente, in stato di ebbrezza, alla guida della sua moto provocò (secondo le valutazioni conclusive del verbale della Polizia Locale del Comune di Brenzone) un incidente stradale da cui originò la contestazione di cui all'art. 186 comma 2 bis CDS con conseguente sospensione della patente per un anno, confisca del veicolo ed instaurazione di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante della causazione di un incidente stradale.

In quell'occasione fu chiamato il 118 e i medici intervenuti stilano la seguente diagnosi: "Policontuso e abraso, rifiuta trasporto in ospedale. Medicato".

Come già esposto, terminato il periodo di ferie, il ricorrente restò assente dal lavoro per malattia e durante il periodo di malattia la datrice di lavoro iniziò il procedimento disciplinare contestandogli in sintesi le seguenti condotte:

-l'aver svolto alcune attività motorie, riscontrate attraverso un servizio di investigazione, e precisamente, la guida dell'auto, la guida della bicicletta, nonché lo spostamento di lettini dalla riva del lago ad un camping salendo alcuni gradini con l'aiuto di un minore; tutto ciò nell'arco di plurime giornate e, in taluni casi, durante le fasce di reperibilità;

-l'aver, così facendo, ritardato la guarigione (nell'ipotesi di reale malattia);

-l'aver usato in modo fraudolento la malattia, poiché le attività descritte dagli investigatori sono incompatibili con una condizione di salute che osti allo svolgimento dell'attività lavorativa e dunque l'intento era evidentemente quello di sottrarsi alle conseguenze sul piano lavorativo della sospensione della patente;

-l'aver posto in essere una condotta extra-lavorativa tale da ledere il vincolo di fiducia, avendo cagionato per effetto della guida in stato di ebbrezza un incidente, con conseguente sospensione della patente e instaurazione di un procedimento penale.

L'elaborato del c.t.u. consente di fare chiarezza sulla vicenda disciplinare che ci occupa.

In primo luogo, attraverso l'analisi dei certificati medici agli atti, e segnatamente della RM del 22.9.2023 e del verbale di artroscopia dell'ospedale Pederzoli del 29.1.2024, è possibile individuare la genesi della patologia che fu trattata chirurgicamente nel gennaio del 2024. Invero, il ricorrente aveva riportato molti anni prima durante l'attività sportiva, all'età di trent'anni, un trauma distorsivo al ginocchio destro, da cui era derivata la patologia cronica della gonalgia. Dunque la patologia per la quale il ricorrente rimase assente e venne poi trattato chirurgicamente non era determinata dall'incidente stradale bensì era l'esito (cronicizzato) di traumi pregressi.

La c.t. di parte ricorrente ha evidenziato che l'incidente stradale aggravò la patologia preesistente e ciò si desumerebbe dalla RM già menzionata, nel punto in cui rileva la presenza di un edema che potrebbe essere derivato dalla recente caduta in moto e potrebbe aver aggravato il quadro patologico.

E, tuttavia, tale ipotetico aggravamento non è oggettivamente verificabile, poiché fu attivato l'intervento del 118 che si limitò a rilevare abrasioni e contusioni e fu il ricorrente stesso a rifiutare il trasporto in ospedale, così ponendo in essere una condotta impeditiva rispetto al necessario accertamento del suo stato salute nell'immediatezza dell'incidente. Dunque, l'ipotetico effetto di aggravamento dell'incidente stradale non è provato per fatti imputabili al ricorrente.

Espongono inoltre il c.t.u. che le attività svolte erano compatibili con il suo stato di salute e non determinarono un aggravamento della sua patologia.

Qui di seguito, sono riportati i passaggi più significativi dell'indagine peritale.

"Sulla base delle evidenze diagnostiche emerse dalla RM e dall'atto operatorio si può affermare dunque che a livello del ginocchio dx erano presenti alterazioni legate a patologie croniche preesistenti con quadro di gonartrosi a carico del comparto mediale in esiti di meniscectomia e ricostruzione LCA dopo un pregresso trauma distorsivo per infortunio sportivo di molti anni prima, con lussazione del residuo meniscale e ipertrofia sinoviale.

La cartilagine in corrispondenza dell'articolazione femoro-tibiale mediale era erosa lasciando scoperto l'osso subcondrale in un quadro di avanzata condropatia con ematoma subcondrale secondario. La condropatia era presente, in misura meno grave anche a livello femoro-rotuleo e femoro-tibiale laterale.

In questo contesto il riferito trauma contusivo con escoriazioni al ginocchio dx, compatibile con quanto descritto nel verbale del 118 potrebbe aver temporaneamente aggravato il quadro clinico locale ma il mancato ricorso ad approfondimenti clinici e strumentali nell'immediatezza dell'evento con silenzio documentale di circa 20 giorni e la mancata descrizione di una obiettività clinica nei certificati di proroga di malattia non consente di esprimere un parere motivato al riguardo.

Peraltro il trattamento effettuato nel corso dell'artroscopia (semplice shaving cartilagineo con rimozione delle cartilagini più deteriorate e di parte della sinovia ispessita con lo scopo di stimolare la rigenerazione della cartilagine articolare) che andava poi completato con infiltrazioni con fattori di crescita (PRP) era volto a migliorare la sintomatologia ritardando il più possibile il ricorso ad un intervento di artroprotesi in un soggetto ancora in giovane età.

Tornando al quesito posto, premesso che nei certificati di proroga di malattia ma altresì nel referto della visita ortopedica non è descritta l'obiettività del ginocchio destro, ma è segnalata la presenza di dolore all'emirima mediale e di "sinoviti" anamnestiche è verosimile che la sinovite menzionata dall'ortopedico con riscontro nel corso dell'atto operatorio di ipertrofia sinoviale, trattata con shaving, potesse dar luogo alla sintomatologia lamentata dall'interessato e cioè gonalgia destra con tumefazione con fasi alterne di peggioramento e miglioramento come è tipico di tale patologia talora scatenata da sollecitazioni eccessive, posture incongrue prolungate ecc. nell'ambito di un quadro artrosico ad evoluzione peggiorativa.

Le attività descritte nella lettera di contestazione ed effettuate nelle giornate 13, 14, 15 ottobre non sono da ritenersi incompatibili con la patologia degenerativa cronica che il sig (...) presentava a carico del ginocchio destro e neppure potenziali responsabili di una ritardata guarigione.

Evidentemente in quei giorni, è ragionevole ritenere che l'interessato non abbia manifestato riacutizzazioni della sinovite o che riuscisse a controllarne i sintomi con l'assunzione di antinfiammatori.".

Come già anticipato, la lettura dell'elaborato peritale conduce alla conclusione che, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, l'assenza dal lavoro non fu determinata dal recente incidente, in quanto la patologia di cui soffriva era ben più risalente e cronicizzata. Tenuto conto delle conseguenze dell'incidente, ossia della sospensione della patente per un anno e dell'avvio di un procedimento penale (per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e l'aggravante speciale della causazione di un incidente) è molto verosimile ritenere, come emerge dal doc. 6, che la malattia fu strumentale all'intento di sottrarsi alle conseguenze della sospensione della patente e dell'avvio del procedimento penale per il reato di cui si è detto.

Se infatti il ricorrente fosse tornato al lavoro, verosimilmente sarebbe stata vagliata la sua dell'idoneità allo svolgimento della prestazione (in quanto sprovvisto del titolo di guida) ed ogni aspetto disciplinare connesso all'incidente (per aver posto in essere una condotta che, benché extralavorativa potrebbe, in astratto, influire sul vincolo fiduciario, in ragione degli specifici compiti e responsabilità del dipendente con mansioni di guida).

Neppure si può ritenere che l'incidente abbia aggravato lo stato di salute del ricorrente, tale da giustificare mesi di assenza, e non solo per il fatto che il ricorrente, per come descritto dall'agenzia di investigazione, si occupava durante la malattia delle normali attività di guida, ma altresì per le risultanze del verbale del 118 che danno unicamente conto della presenza di abrasioni e contusioni; in tutto ciò, come già evidenziato l'assenza di ulteriori approfondimenti nell'immediatezza dell'incidente è da ascrivere proprio al rifiuto del ricorrente.

Pertanto, si deve ritenere che la prova dell'aggravamento non è stata raggiunta e che tale esito è riconducibile alla scelta di non eseguire immediati approfondimenti assunta dal ricorrente.

Le condotte contestate, e segnatamente l'aver strumentalmente usato l'istituto della malattia, risulta provata e tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (fattispecie riconducibile all'"abuso di fiducia, all'assenza oltre tre giorni ai sensi dell'art. 238 e alle violazioni di cui agli artt. 233 commi 1, 2 del CCNL Terziario).

Ritiene questo giudice che tale violazione è tale da giustificare il licenziamento irrogato, anche in considerazione della protrazione della malattia per mesi.

Non è fondato, invece, l'alternativo addebito consistito nell'accusa di aver ritardato la guarigione.

Quanto alla violazione delle fasce di reperibilità, si tratta di condotta di rilievo disciplinare ma di minor gravità che, tuttavia, unitamente all'indebita protrazione della malattia, concorre nell'effetto lesivo del vincolo fiduciario. Analogamente, la guida in stato di ebbrezza, in quanto riferita ad un dipendente con mansioni di guida, integra una condotta che aggrava ulteriormente il quadro disciplinare.

Per tutte le ragioni esposte, si deve conclusivamente ritenere legittima l'irrogazione della massima sanzione del licenziamento disciplinare.

Sono poste a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1.Rigetta il ricorso.

2.Compensa le spese di lite.

3.Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido, e le liquida come da separato decreto.

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 7 agosto 2025